

## Regolamento per il comodato d'uso degli strumenti musicali

( approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 23-09-2024)

### **Articolo 1 – FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione in so gratuito di strumenti musicali appartenenti alla Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. d) del D.l. n.128/2019.
2. Il comodato d'uso (prestito gratuito) è un servizio offerto su richiesta ed è concesso esclusivamente per finalità didattiche, pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola.
3. Possono formare oggetto della concessione tutti gli strumenti musicali di proprietà dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati dai docenti per le attività didattiche curricolari ed extracurricolari.

### **Art. 2 - Modalità della concessione**

1. La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri strumenti musicali agli alunni della Sc. Sec. di I grado MARCONI che frequentano l'indirizzo musicale nell' a.s.2024 2025.
2. I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
3. I beni assegnati in comodato d'uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.
4. La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
5. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
6. La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori o al tutore, previa sottoscrizione di contratto di comodato d'uso. In segreteria verranno annotati gli strumenti concessi in comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori.

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di assegnazione di cui all'art. 6

### **Art. 3 - Doveri del concessionario**

Premesso che ogni strumento musicale è riconducibile all'alunno al quale è stato assegnato tramite la scrittura privata, sottoscritta dal genitore, con indicazione del relativo numero d'inventario, in relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- ✓ non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione (divieto di subcomodato);
- ✓ utilizzare lo strumento adottando tutte le necessarie cautele, custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
- ✓ restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso.

1. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente Regolamento.

2. La restituzione di strumenti danneggiati esclude la famiglia da successivi benefici in questo ambito.

#### **Art. 4 - Responsabilità del concessionario**

1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso dovuti all'incuria dello studente o derivanti da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile o provocati da terzi ai quali il bene viene messo a disposizione.
2. Il concessionario è personalmente responsabile dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l'utilizzo dello strumento musicale.
3. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene.
4. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene, la manutenzione (cambio corde, accordatura, sanificazione degli strumenti a fiato prima della loro riconsegna, ecc.) e la riparazione.

#### **Art. 5 - Risarcimento danni**

1. Se non avverrà la restituzione in base a quanto stabilito all'art. 9 o se lo strumento musicale risulterà danneggiato, l'istituto, ai sensi dell'art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà allo studente e, per lui, alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) l'equivalente del valore d'inventario indicato nella scrittura privata di comodato sottoscritta.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
3. In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.

#### **Art. 6 - Criteri di assegnazione**

1. Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti, che siano in possesso dei requisiti indicati in questo Regolamento, fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dell'istituzione scolastica.
2. **Solo in caso di esubero delle domande si valuteranno le condizioni economiche del richiedente**, espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non potrà superare € 15.000,00 (quindicimila/00).
3. L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

INDICATORE	PUNTI
Famiglie con ISEE non superiore a 5.000,00 €	20
Famiglie con ISEE tra 5.000,00 € e 10.000,00 €	15
Famiglie con ISEE tra 10.000,00€ e 15.000,00 €	10

- ✓ A parità di punteggio si procederà a sorteggio, con la presenza di un genitore, un docente e del dirigente scolastico o suo delegato.
- ✓ Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati telefonicamente o via mail per il ritiro dello strumento.
- ✓ Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare potrà essere consegnato un solo strumento musicale all'alunno che frequenta la classe di grado superiore. Al secondo figlio verrà consegnato un ulteriore strumento solo in caso di esuberi.

#### **Art. 7 - Sanzioni in caso di infrazioni del Regolamento**

Le violazioni al presente Regolamento da parte dell'alunno potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari che saranno sanzionate a giudizio del Consiglio di Classe e potranno comportare anche la temporanea inibizione all'uso dello strumento musicale o, per ripetute e gravi inosservanze, il ritiro definitivo dello stesso.

#### **Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande**

1. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
2. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica (Allegato 1) e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti agli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'amministrazione.
3. Solo in caso di esubero delle richieste, al fine di ricevere lo strumento in comodato d'uso, verranno valutate le condizioni economiche. Le stesse vanno tassativamente documentate tramite l'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF o autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
4. Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo.
5. Le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei beni.

#### **Art. 9 - Termini di restituzione strumenti musicali**

1. Il comodatario è tenuto alla restituzione del bene entro 15 giorni dalla scadenza della scrittura privata di comodato previo accordo con il Docente referente, che avrà cura di avvisare la segreteria. La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno per l'alunno l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio stesso. Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta di restituzione degli strumenti, l'amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero delle risorse impiegate.
2. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, gli strumenti musicali dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o al risarcimento, degli strumenti avuti in prestito.
3. È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza.
4. Coloro che non frequenteranno le lezioni per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, senzagiustificato motivo, sono tenuti a restituire immediatamente gli strumenti.
5. In caso di risoluzione anticipata della scrittura privata, il dispositivo verrà restituito con le modalità che saranno comunicate unitamente all'atto di risoluzione.

**Art. 10 – Consegna e restituzione dello strumento**

La consegna dello strumento avverrà da parte del docente di strumento dopo la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso presso la segreteria della scuola da parte del Dirigente scolastico, docente referente e genitore.

All'atto della consegna e della restituzione il docente verifica lo stato di conservazione degli strumenti musicali per la eventuale richiesta di risarcimento danno.

**Art. 11 – Destinazione risorse**

Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno utilizzate per l'acquisto di ulteriori strumenti musicali da destinare al servizio di comodato.

**Art. 12 - Disposizioni finali**

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tal caso verrà data comunicazione scritta alle famiglie.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e alla scrittura privata di comodato che il comodante firmerà all'atto della concessione.